



Corte di giustizia dell'Unione europea

**COMUNICATO STAMPA n. 102/16**

Lussemburgo, 20 settembre 2016

Sentenze nelle cause riunite C-8/15 P Ledra Advertising/Commissione e BCE, C-9/15 P Eleftheriou e a./Commissione e BCE e C-10/15 P Theophilou/Commissione e BCE, nonché nelle cause riunite C-105/15 P Mallis e Malli/Commissione e BCE, C-106/15 P, Tameio Pronoias Prosopikou Trapezis Kyprou/Commissione e BCE, C-107/15 P Chatzithoma/Commissione e BCE, C-108/15 P Chatziioannou/Commissione e BCE e C-109/15 P Nikolaou/Commissione e BCE

Stampa e Informazione

## **La Corte conferma il rigetto dei ricorsi di annullamento e respinge nel merito i ricorsi per risarcimento relativi alla ristrutturazione del settore bancario cipriota**

*La Corte ha annullato le ordinanze del Tribunale sui ricorsi per risarcimento, tuttavia ha deciso comunque di respingerli in quanto la Commissione non ha contribuito a violare il diritto di proprietà dei ricorrenti, così come garantito dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea*

Nel corso dei primi mesi del 2012, diverse banche con sede in Cipro, tra cui la Cyprus Popular Bank Public (Laiki) e la Trapeza Kyprou Dimosia Etaireia (Bank of Cyprus o BoC), hanno incontrato difficoltà finanziarie. Il governo cipriota ha quindi richiesto assistenza finanziaria all'Eurogruppo, ente composto dai Ministri delle Finanze degli Stati membri della zona euro. L'Eurogruppo ha comunicato che l'assistenza finanziaria richiesta sarebbe stata fornita dal MES (Meccanismo Europeo di Stabilità) nel contesto di un programma di correzioni macroeconomiche che doveva concretizzarsi in un protocollo d'intesa. I negoziati su tale protocollo sono stati condotti, da un lato, dalla Commissione europea, congiuntamente con la Banca centrale europea (BCE) e il Fondo monetario internazionale (FMI) e, dall'altro, dalle autorità cipriote. In una dichiarazione del marzo 2013, l'Eurogruppo ha dichiarato che i negoziati erano sfociati in una bozza di protocollo d'intesa sulla ristrutturazione delle banche BoC e Laiki. La Commissione, in nome del MES, e Cipro hanno quindi sottoscritto il protocollo e il MES ha concesso assistenza finanziaria a tale paese.

Diversi privati cittadini ciprioti e una società con sede in Cipro erano titolari di depositi presso la BoC o la Laiki. L'applicazione delle misure concordate con le autorità cipriote ha provocato una riduzione sostanziale del valore di tali depositi. I privati cittadini e la società colpiti hanno quindi presentato ricorsi dinanzi al Tribunale dell'Unione europea affinché la Commissione e la BCE versassero loro un'indennità equivalente alla diminuzione del valore dei loro depositi dovuta, a loro avviso, all'adozione del protocollo d'intesa, chiedendo altresì che i punti rilevanti di tale protocollo fossero annullati. Analogamente, sette privati cittadini ciprioti hanno depositato ricorsi dinanzi al Tribunale onde ottenere l'annullamento della dichiarazione dell'Eurogruppo del 25 marzo 2013 relativa alla ristrutturazione del settore bancario cipriota.

Con cinque ordinanze del 16 ottobre 2014<sup>1</sup>, il Tribunale ha respinto i ricorsi di annullamento diretti contro la dichiarazione del 25 marzo 2013 in quanto irricevibili. Esso ha ritenuto che il MES non potesse essere considerato come facente parte delle Istituzioni dell'Unione e che la dichiarazione dell'Eurogruppo non potesse essere imputata alla Commissione e alla BCE, né produrre effetti giuridici nei confronti di terzi. Poi, con tre ordinanze del 10 novembre 2014<sup>2</sup>, il Tribunale ha respinto i ricorsi di annullamento e per risarcimento legati all'adozione del protocollo d'intesa, reputandoli in parte irricevibili e in parte infondati. Il Tribunale ha ricordato che la Commissione

<sup>1</sup> Ordinanze del Tribunale del 16 ottobre 2014, Mallis e Malli/Commissione e BCE ([T-327/13](#)), Tameio Pronoias Prosopikou Trapezis Kyprou/Commissione e BCE ([T-328/13](#)), Chatzithoma/Commissione e BCE ([T-329/13](#)), Chatziioannou/Commissione e BCE ([T-330/13](#)) e Nikolaou/Commissione e BCE ([T-331/13](#)).

<sup>2</sup> Ordinanze del Tribunale del 10 novembre 2014, Ledra Advertising/Commissione e BCE ([T-289/13](#)), Eleftheriou e a./Commissione e BCE ([T-291/13](#)) e Theophilou/Commissione e BCE ([T-293/13](#)).

sottoscrive il protocollo solo in nome del MES e che le attività svolte dalla Commissione e dalla BCE nel contesto del MES impegnano unicamente quest'ultima. Esso ha ritenuto inoltre che le persone all'origine dei ricorsi non avessero dimostrato con certezza che il danno che esse affermavano di aver subito fosse stato effettivamente cagionato da un'inerzia della Commissione. I privati cittadini e la società hanno quindi adito la Corte di giustizia per ottenere l'annullamento delle ordinanze del Tribunale.

Nella sentenza in data odierna, **la Corte conferma le ordinanze del 16 ottobre 2014 sui ricorsi di annullamento diretti contro la dichiarazione dell'Eurogruppo del 25 marzo 2013. Essa, invece, annulla le ordinanze del 10 novembre 2014 sui ricorsi per risarcimento, pur decidendo, nel merito, di non accogliere tali ricorsi.**

Per quanto riguarda le impugnazioni relative ai **ricorsi di annullamento contro la dichiarazione dell'Eurogruppo del marzo 2013** (cause riunite da C-105/15 P a C-109/15 P), la Corte ritiene che il Tribunale abbia statuito correttamente che **la dichiarazione dell'Eurogruppo non poteva essere considerata una decisione comune della Commissione e della BCE.** Le funzioni affidate alla Commissione e alla BCE nel contesto del trattato MES, infatti, non implicano l'esercizio di alcun potere decisionale proprio, tanto più che le attività esercitate da queste due istituzioni nel contesto di detto trattato impegnano solo il MES. La circostanza che la Commissione e la BCE partecipino alle riunioni dell'Eurogruppo non modifica la natura delle dichiarazioni di quest'ultimo, cosicché la dichiarazione dell'Eurogruppo del marzo 2013 non può essere considerata come l'espressione di un potere decisionale di queste due istituzioni dell'Unione. Infine, la Corte rileva che non si può considerare che l'adozione da parte dell'autorità cipriote del quadro giuridico necessario per la ristrutturazione degli istituti bancari sia stata imposta da una presunta decisione comune della Commissione e della BCE concretizzatasi nella dichiarazione dell'Eurogruppo del marzo 2013. **Pertanto, la Corte respinge le impugnazioni e conferma le ordinanze del Tribunale del 16 ottobre 2014.**

Per quanto attiene alle impugnazioni relative ai **ricorsi per inadempimento** (cause riunite da C-8/15 P a C-10/15 P), la Corte ritiene che la circostanza che le attività affidate alla Commissione e alla BCE nell'ambito del Trattato MES non implicino alcun potere decisionale proprio e impegnino unicamente il MES non vieta che si chieda un risarcimento danni alla Commissione e alla BCE per presunti comportamenti illegittimi nell'adozione di un protocollo d'intesa in nome del MES. In effetti, i compiti affidati alla Commissione e alla BCE nell'ambito del Trattato MES non snaturano le attribuzioni che i Trattati UE e FUE conferiscono a tali istituzioni. La Commissione, nell'ambito del Trattato MES, conserva quindi il suo ruolo di custode dei trattati, quale risulta dall'articolo 17, paragrafo 1, TUE, cosicché essa dovrebbe astenersi dal firmare un protocollo d'intesa sulla cui compatibilità con il diritto dell'Unione nutra dubbi. La Corte ne evince che **il Tribunale è incorso in un errore di diritto ritenendosi incompetente a esaminare i ricorsi per risarcimento danni fondati sull'illegittimità di taluni punti del protocollo d'intesa. Essa annulla quindi le ordinanze del 10 novembre 2014.**

Dato che lo stato degli atti lo consente, **la Corte decide di statuire essa stessa sui ricorsi per risarcimento.** In proposito, la Corte ricorda che il sorgere della responsabilità extracontrattuale dell'Unione presuppone che ricorrano una serie di condizioni, ossia: 1) l'illiceità del comportamento contestato all'istituzione dell'Unione; 2) l'effettività del danno e 3) l'esistenza di un nesso di causalità fra il comportamento dell'istituzione e il danno lamentato. Quanto alla prima condizione, occorre che sia dimostrata una violazione sufficientemente qualificata di una norma giuridica intesa a conferire diritti ai singoli. La Corte rileva che, nel caso di specie, tale norma giuridica è l'articolo 17, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell'UE, che proclama che ogni individuo ha diritto di godere della proprietà dei beni che ha acquisito legalmente. Orbene, per quanto gli Stati membri non attuino il diritto dell'Unione nel quadro del MES, cosicché la Carta non gli si applica in tale contesto<sup>3</sup>, essa si applica nondimeno alle istituzioni dell'Unione, compreso quando queste ultime agiscono al di fuori del quadro giuridico dell'Unione. La Commissione, pertanto, è tenuta a garantire che siffatto protocollo sia compatibile con i diritti fondamentali sanciti dalla Carta. Tuttavia, nel caso di specie, non ricorre la prima condizione necessaria affinché sorga la

<sup>3</sup> V., in questo senso, sentenza del 27 novembre 2012, Pringle ([C-370/12](#), v. anche comunicato stampa n. [154/12](#)).

responsabilità extracontrattuale dell'Unione: infatti, l'adozione del protocollo d'intesa in questione risponde a un obiettivo di interesse generale perseguito dall'Unione, vale a dire quello di garantire la stabilità del sistema bancario della zona euro nel suo complesso. Considerato il predetto obiettivo ed attesi la natura delle misure in questione e il rischio imminente di perdite finanziarie cui sarebbero stati esposti i depositanti in caso di fallimento delle due banche coinvolte, tali misure non costituiscono un intervento sproporzionato e inammissibile che pregiudichi la sostanza stessa del diritto di proprietà dei depositanti, garantito dall'articolo 17, paragrafo 1, della Carta. Esse non possono, dunque, essere considerate come restrizioni ingiustificate di tale diritto. Pertanto, la Commissione non ha contribuito a una violazione del diritto di proprietà dei ricorrenti. **Dato che la prima condizione per invocare la responsabilità extracontrattuale dell'Unione non è soddisfatta, la Corte respinge i ricorsi per risarcimento.**

---

**IMPORTANTE:** Avverso le sentenze o ordinanze del Tribunale può essere presentata impugnazione alla Corte di giustizia, limitatamente alle questioni di diritto. In linea di principio, l'impugnazione non ha effetti sospensivi. Se essa è ricevibile e fondata, la Corte annulla la decisione del Tribunale. Nel caso in cui la causa sia matura per essere decisa, la Corte stessa può pronunciarsi definitivamente sulla controversia; in caso contrario, rinvia la causa al Tribunale, vincolato dalla decisione emanata dalla Corte in sede di impugnazione.

---

*Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.*

*Il testo integrale delle sentenze (cause riunite [C-8/15 P, C-9/15 P e C-10/15 P](#) e cause riunite [C-105/15 P, C-106/15 P, C-107/15 P, C-108/15 P e C-109/15 P](#)) è pubblicato sul sito CURIA il giorno della pronuncia*

*Contatto stampa: Eleonora Montserrat Pappalettere ☎ (+352) 4303 8575*